

CIELS CAMPUS

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CIELS

sede di Padova: Decreto Ministeriale del 12/03/2010, G.U. del 31/03/2010

sede di Brescia: Decreto Ministeriale del 31/07/2003, G.U. del 04/09/2003

sede di Bologna: Decreto Ministeriale del 11/05/2012. G.U. del 19/05/2012

CIELS Campus

ciels.it

Sede Padova
Via S. Venier, 200
35127 – Padova
info@ciels.it
Tel. 049 774152

Sede Brescia
Via Flero 28, Torre Nord
25125 – Brescia
info.brescia@ciels.it
Tel. 030 337 2746

Sede Bologna
Via M. Franceschini, 31
40128 – Bologna
info.bologna@ciels.it
Tel. 051 601 2912



Sommario

Oggetto:.....	3
Articolo 1. Illecito Disciplinare.....	3
Articolo 2. Commissione di Disciplina.....	5
Articolo 3. Notizia dell'Illecito.....	5
Articolo 4. Sanzioni Disciplinari.....	6
Articolo 5. Competenze Disciplinari.....	7
Articolo 6. Procedimento Disciplinare.....	7
Articolo 7. Adempimenti connessi ai Provvedimenti Disciplinari.....	9
Articolo 8. Misure cautelari.....	9
Articolo 10. Disposizioni finali.....	10



Oggetto:

Il presente Regolamento definisce l'ambito di applicazione e stabilisce le procedure per l'irrogazione di sanzioni disciplinari agli studenti del CIELS Campus, in caso di accertamento degli illeciti di cui all'art. 1.

Per studenti si intendono tutti coloro che sono iscritti al Corso di Studi Triennale in Scienze della Mediazione Linguistica (L-12), al Corso di Studi Magistrale in Comunicazione Strategica (LM-94), ai Master e ai Corsi di Alta Formazione per le sedi di Padova, Brescia e Bologna.

Agli effetti del presente Regolamento, durante il periodo della loro afferenza al CIELS Campus (Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS) sedi di Padova, Brescia e Bologna, sono considerati studenti anche gli iscritti ad altre Università, ancorché straniere, ammessi sulla base di convenzioni alla frequenza dei corsi di cui al comma precedente o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

Articolo 1. Illecito Disciplinare

Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno dei locali della SSML CIELS o delle sue pertinenze, o di altre sedi convenzionate, quando esso:

- a) sia discriminatorio o lesivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo;
- b) arrechi pregiudizio all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali universitari ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria;
- c) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui la Scuola è proprietaria o che sono dalla stessa detenuti o posseduti a qualunque titolo;
- d) si appropri di beni mobili di cui la Scuola è proprietaria o che sono dalla stessa detenuti o posseduti a qualunque titolo;
- e) arrechi pregiudizio alle attività didattiche e all'ordinata e civile convivenza all'interno delle strutture della Scuola;



- f) comporti l'alterazione, la modificazione o la contraffazione di atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria;
- g) contravvenga al divieto dell'uso durante gli esami scritti di smartphone e altri tipi di telefono cellulare, tablet, palmari, notebook nonché di qualsiasi altro tipo di apparecchiatura elettronica che permetta di accedere a file, pagine web, di inviare o ricevere messaggi e anche l'invio e la consultazione di foto e immagini. Lo stesso divieto vale anche per altri tipi di strumenti, che possano servire per connettersi, come bluethoot, wi-fi, infrarossi;
- h) sia offensivo dell'immagine e del decoro della Scuola o sia offensivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo, o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali della Scuola e discriminatorio in tutti i casi in cui non si proceda ai sensi del Codice Etico della Scuola fatto salvo il diritto di critica;
- i) contravvenga al divieto di diffondere, comunicare, distribuire (offline ovvero on-line, su social network e con altri mezzi) i contenuti, le registrazioni, le videoregistrazioni delle lezioni e le altre informazioni o dati presenti sulle piattaforme del CIELS Campus, senza il previo consenso scritto dei rispettivi titolari dei diritti. Rappresenta condotta particolarmente riprovevole la diffusione e/o comunicazione a terzi fatta, con qualsiasi mezzo, delle registrazioni e videoregistrazioni delle lezioni a scopo di lucro;
- j) impedisca e renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.
- k) sia offensivo dell'immagine e del decoro della Scuola attraverso atti diffamatori sui social o le piattaforme digitali;
- l) apponga la firma di presenza sul registro per nome e per conto di altro studente non regolarmente presente alla lezione.
- m) violi il Codice Etico.

La circostanza che la condotta di cui al precedente comma sia civilmente o penalmente rilevante costituisce un'aggravante ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare di cui al successivo art. 2. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di



protesta, purch  avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformit  agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

In ogni caso, ai fini delle valutazioni disciplinari non pu  essere preso in considerazione il rendimento accademico dello studente.

Nel valutare l'illecito disciplinare e la sanzione, vengono prese in considerazione eventuali condizioni patologiche di carattere psichiatrico e/o neurologico del soggetto che lo stesso avr  cura di rendere note in sede istruttoria.

Articolo 2. Commissione di Disciplina

1. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari, sanzionabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), c), d), e) il Direttore Generale nomina, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, una apposita Commissione di disciplina (di seguito "Commissione") con il compito di verificarne la fondatezza.
2. La Commissione   composta dal Direttore Generale o da suo delegato che la presiede, da due docenti della Scuola con l'anzianit  di ruolo di almeno tre anni e da un rappresentante del personale tecnico amministrativo. La Commissione   assistita da un segretario verbalizzante, designato dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo, senza diritto di voto.
3. La Commissione resta in carica per tre anni dalla sua costituzione. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un suo componente, il Direttore Generale provvede a nominare un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine residuo.

Articolo 3. Notizia dell'illecito

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Codice, ne d  immediata informazione per iscritto al Direttore Generale in forma non anonima. CIELS Campus adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.



2. Il Direttore Generale, non appena ricevuta notizia del presunto illecito disciplinare, compie le attività necessarie a valutare se essa richieda l'apertura del procedimento disciplinare, ai sensi del presente Codice, anche avvalendosi degli Uffici competenti.
3. Ove, a seguito dell'esperimento dell'attività di cui al precedente comma 2, ritenga che sussistano gli elementi per procedere, il Direttore Generale avvia il procedimento disciplinare, rimettendo senza indugio gli atti alla Commissione di. In caso contrario, il diniego di avvio del procedimento disciplinare viene comunicato al denunciante nelle forme di cui all'art. 6, comma 1.
4. Quando dall'informativa di cui al comma 1 risultino fatti integranti notizie di reato, il Direttore Generale ne dà immediata notizia all'Autorità giudiziaria competente.
5. Il procedimento disciplinare, che comincia con la ricezione degli atti da parte della Commissione e si chiude con la deliberazione della sanzione da parte della Direzione Generale.

Articolo 4. Sanzioni Disciplinari

1. Le sanzioni applicabili ai sensi del presente regolamento, senza pregiudizio di altre possibili conseguenze giuridiche, anche penali, sono:
 - a) l'ammonizione;
 - b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento, ivi compresi il tirocinio e le attività formative svolte in laboratori o altre strutture della Scuola;
 - c) la sospensione da uno o più esami di profitto, anche per più appelli, o dalla discussione prova finale, per una o più sessioni;
 - d) l'esclusione temporanea dalla Scuola con conseguente perdita delle sessioni di esami;
 - e) l'espulsione dalla Scuola con conseguente annullamento della carriera accademica svolta.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono tra loro cumulabili.
3. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenendo conto: della gravità del fatto e delle sue conseguenze; degli eventuali precedenti disciplinari a carico dello studente; della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente; di ogni altra



circostanza utile a rendere la sanzione commisurata a criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed equità.

Articolo 5. Competenze Disciplinari

1. La competenza disciplinare sullo studente spetta al Direttore Generale e alla Commissione.
2. L'ammonizione e le sanzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), c), d), e) sono deliberate dal Direttore e dalla Commissione mediante documento scritto.

Articolo 6. Procedimento Disciplinare

1. La Commissione provvede a informare lo studente del procedimento disciplinare a suo carico, entro 20 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 3, comma 3 e 4, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
2. La comunicazione contiene:
 - a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - b) l'avviso a presentarsi in data definita dinanzi alla Commissione per essere ascoltato in ordine ai fatti contestati, con l'avvertimento che in caso di assenza ingiustificata, o in difetto di una richiesta di motivato rinvio, il procedimento disciplinare farà comunque il suo corso.
 - c) la specificazione che potrà farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a discolpa, indicando alla Commissione eventuali prove da assumere;
 - d) l'indicazione del diritto di accedere agli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del diritto di accesso;
 - e) l'ufficio presso il quale prendere visione degli atti o estrarne copia.
3. Tra la comunicazione di cui al comma precedente e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.



4. Nell'espletamento dell'attività istruttoria, la Commissione può acquisire documenti, ascoltare testimoni, acquisire pareri di esperti dalla stessa incaricati, e compiere qualunque altra attività, ancorché richiesta dallo studente, che ritenga utile o necessaria ai fini dell'accertamento.
5. Nell'espletamento dell'attività istruttoria inoltre, saranno temporaneamente sospese tutte le attività didattiche dello studente (iscrizione esami, accesso alle piattaforme e-learning, accesso alle sessioni di laurea ecc.) fino al termine dell'attività istruttoria.
6. La Commissione che nel corso dell'attività istruttoria accerti fatti che possono costituire reato ne informa l'Autorità giudiziaria competente, per il tramite del Direttore Generale.
7. Salvo quanto previsto nel comma precedente, i componenti della Commissione sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo sul contenuto degli atti ai quali hanno partecipato o dei quali sono venuti, comunque, a conoscenza.
8. Di tutte le operazioni espletate dalla Commissione deve essere redatto verbale, sottoscritto da ciascun intervenuto ivi inclusi il soggetto di cui al comma 1, lettera c) e gli eventuali testimoni di cui è stata disposta l'audizione.
9. Al termine dell'attività istruttoria, la cui durata non può eccedere i novanta giorni, la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei propri componenti, propone alla Direzione Generale l'archiviazione del procedimento o l'irrogazione di una sanzione disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c), d), e).
10. La Direzione Generale delibera in conformità alla proposta formulata dalla Commissione, di cui al precedente comma, entro i successivi 45 giorni.
11. I provvedimenti disciplinari o di archiviazione sono adottati con decreto direttoriale e tempestivamente comunicati allo studente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
12. In ogni caso, il procedimento disciplinare deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro centottanta giorni dalla comunicazione scritta di cui all'art. 3, comma 1.



Articolo 7. Adempimenti connessi ai Provvedimenti Disciplinari

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera dello studente e trascritte nei fogli di congedo.

1. Le sanzioni disciplinari di cui all'art. 4 sono comunicate a tutte le sedi del CIELS Campus.
2. Le sanzioni irrogate a studenti di altre Università, temporaneamente ammessi alla frequenza di corsi o di altre attività didattiche della Scuola, sono comunicate alle rispettive Università di appartenenza.
3. Accertato l'illecito disciplinare di cui all'articolo 1, lettera f), il Direttore Generale provvede all'annullamento, in autotutela, degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati, contraffatti e di quelli che da essi dipendono.

Articolo 8. Misure cautelari

1. In attesa che la Commissione concluda la propria attività istruttoria e comunque prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il Direttore Generale, in presenza di congrui elementi di fondatezza, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole o di assicurare l'efficacia della sanzione, può adottare in via cautelare una delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d).
2. La durata della misura cautelare non può essere superiore a sei mesi. L'irrogazione della misura cautelare viene registrata nella carriera dello studente ed è computata nella sanzione definitiva.
3. Su richiesta dell'incolpato, su proposta della Commissione, ovvero d'ufficio, il Direttore Generale può revocare o sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva.
4. La misura cautelare si estingue qualora l'illecito disciplinare non venga accertato o in caso di mancata conclusione del procedimento entro il termine di cui all'art. 6, comma 10.
5. Nei casi di estinzione, di cui al precedente comma, il Direttore Generale dispone misure idonee a rimuovere gli effetti della misura cautelare, incluso il rimborso del contributo studentesco versato per il suddetto periodo.



Articolo 10. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per i fatti di cui il Direttore Generale sia venuto a conoscenza dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Simone Borile

